

Ascensori

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

I viaggiatori devono disporsi in fila ordinatamente e l'ordine di precedenza per la salita discesa sarà quello di presentazione alla partenza, ciò salvo il caso di presenza di utenti con carrozzelle o con il passeggino. In tal caso in ogni cabina potrà accedere un solo utente con carrozzella o con passeggino, e i successivi devono attendere il loro turno dando la precedenza agli altri viaggiatori in attesa.

I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli affissi nelle stazioni e nelle cabine, nonché le norme emanate dalle autorità competenti e le disposizioni che al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti in servizio, e ciò soprattutto in occasione di eventuali guasti degli ascensori e delle successive operazioni di soccorso.

Al viaggiatore è vietato:

- 1) trasportare nelle cabine motoveicoli, biciclette, bagagli di grosse dimensioni;
- 2) trasportare animali che non siano di piccola taglia, dotati di museruola;
- 3) depositare negli atri delle stazioni o trasportare nelle cabine materiali esplosivi, infiammabili o nocivi;
- 4) manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione esistenti nelle stazioni o all'interno delle cabine;
- 5) imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le cabine;
- 6) mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o al personale in servizio o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio;
- 7) fumare all'interno delle cabine o delle stazioni;
- 8) premere i campanelli di allarme e del citofono laddove non vi è necessità;
- 9) intralciare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap.

Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere indirizzati al Servizio Clienti dell'ANM (numero verde 800639525).

Le disposizioni relative ai viaggiatori di cui alla presente Parte devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli.

I trasgressori delle disposizioni indicate nei cartelli affissi, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità degli altri viaggiatori o danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 11/7/1980 n° 753

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 71 del citato D.P.R.